

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Modifica degli artt. 3 e 4 della Legge sul salario minimo (I lavoretti estivi degli studenti non devono trasformarsi in sfruttamento!)

Presentata da: Massimiliano Ay e Lea Ferrari per Partito Comunista-Partito Operaio e Popolare

Data: 14 settembre 2026

Numero: IE878

Testo:

La Legge sul salario minimo (LSM) persegue l'obiettivo di assicurare a ogni lavoratore un tenore di vita dignitoso. Tuttavia, l'attuale formulazione dell'articolo 3 LSM crea una zona grigia che esclude le fasce più giovani: allo stato attuale, infatti la legge non si applica ai minorenni impiegati in "lavori leggeri", né alle persone in formazione o stage. Questa esclusione lascia tanti giovani studenti ticinesi privi di una protezione legale minima durante i cosiddetti "lavoretti estivi", esponendoli al rischio di retribuzioni irrisorie e vero e proprio sfruttamento.

Con questa iniziativa parlamentare elaborata si intende colmare tale lacuna legislativa, introducendo una norma specifica per gli studenti immatricolati che lavorano durante le vacanze scolastiche o universitarie, così come già attuato nel Canton Ginevra (art. 39K cpv. 3 della *Loi sur l'inspection et les relations du travail*).

Tenendo conto sia della mancanza di esperienza professionale sia della necessità di non scoraggiare le assunzioni stagionali, si tratta comunque di assicurare che agli studenti attivi solo durante le vacanze estive venga garantita comunque una remunerazione minima protetta, limitata ad attività occasionali per un massimo di 60 giorni per anno civile, evitando che questa deroga venga utilizzata per sostituire posti di lavoro stabili con manodopera sottopagata.

Si propone quindi che la Legge sul salario minimo (LSM) dell'11 dicembre 2019 venga così modificata:

Art. 3 (Eccezioni)

¹ La legge non si applica, fatto salvo quanto previsto al capoverso 3:

[...] b) ai lavoratori e alle lavoratrici con meno di diciotto anni di età nel caso di lavori leggeri [...];
d) alle persone in stage e in formazione, purché quest'ultima sfoci in un certificato ufficiale riconosciuto; [...]

³ (nuovo) Le eccezioni di cui al capoverso 1 lettere b) e d) non si applicano alle attività professionali occasionali esercitate da studenti immatricolati in un istituto di formazione riconosciuto, svolte durante le vacanze scolastiche o universitarie, per una durata massima di 60 giorni per anno civile.

Art. 4 (Fissazione del salario minimo differenziato)

¹ Il salario minimo orario lordo è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.75 franchi e una soglia superiore di 20.25 franchi, secondo le scadenze di attuazione previste dall'art. 11 della

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

presente legge, riservato l'art. 11 cpv. 5. Il salario minimo viene aggiornato annualmente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.

²Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale per settore economico. In ogni caso è compreso tra la soglia inferiore e la soglia superiore.

³Il Consiglio di Stato fissa all'inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario lordo di riferimento per settore economico secondo i parametri di cui al cpv. 2 in relazione all'evoluzione della mediana salariale nazionale e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

⁴ (nuovo) Per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 capoverso 3, il salario minimo lordo dovuto è fissato al 75% del valore calcolato ai sensi dei capoversi 1, 2 e 3.